

## **Al Comune di Bonassola**

**Via Beverino, 1  
19011 Bonassola (SP)**

*PEC: [comune.bonassola.sp@halleycert.it](mailto:comune.bonassola.sp@halleycert.it)*

**Oggetto: Controdeduzioni alla delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2017 "Oggetto: Progetto di Utilizzo delle aree Demaniali e degli specchi acquei. Variante. Pronuncia sulle osservazioni ai sensi dell'art. 2 comma 2 l.r. 29/05/2012, n. 21".**

I sottoscritti Paolo Vittorio Luigi Bertolotto e Giacomo Emilio Campodonico, in nome e per conto del "Comitato Vallesanta" ([www.comitativallesanta.it](http://www.comitativallesanta.it) – [comitativallesanta@libero.it](mailto:comitativallesanta@libero.it)), e Stefano Sarti, in rappresentanza di "Legambiente - La Spezia", per quanto in oggetto rilevano quanto segue.

Secondo la deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 29/03/2017, «La frase *“nelle more della definizione del procedimento ex D.P.R. 509/97 avviato nel 2012”* è stata inserita di concerto con gli uffici regionali per sola presa d’atto della pendenza del procedimento relativo al “Progetto preliminare di razionalizzazione dell’area di Vallesanta nei comuni di Levanto e Bonassola” avviato nel 2012, che, tuttavia, non è oggetto della presente variante».

La *“sola presa d’atto della pendenza del procedimento relativo al “Progetto preliminare di razionalizzazione dell’area di Vallesanta nei comuni di Levanto e Bonassola” avviato nel 2012”* rende chiara la determinazione esplicita dell’inserimento (ancorché futuro) della previsione del porto: *“le modifiche”* al PUD presuppongono *“il fatto”* che l’Amministrazione Comunale è *“d’accordo nel prossimo futuro di dare il via a un vecchio progetto che c’era di realizzazione di un porticciolo in Vallesanta”*.

L’affermazione della *“presa d’atto della pendenza del procedimento relativo al “Progetto preliminare di razionalizzazione dell’area di Vallesanta nei comuni di Levanto e Bonassola” avviato nel 2012”* conferma quanto da noi indicato nell’atto-diffida: una secca violazione della normativa regionale in materia:

1. sia in relazione alla coerenza del PUD e delle sue varianti con il Piano territoriale di coordinamento della costa (articolo 11 L.R. 13/1999 e successive modifiche) soprattutto nella versione approvata;
2. sia ai contenuti del PUD, in particolare in relazione al calcolo della percentuale minima di aree balneabili libere e attrezzate (ex comma 3 articolo 11bis L.R. 13/1999)

La necessità della verifica preventiva della coerenza con il Piano territoriale di coordinamento della costa è altresì confermata dal punto 16 articolo 8 della delibera del Consiglio Regionale n.18/2002 con la quale è stato approvato il PUD Regionale; recita tale norma: *“Il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime o la loro variazione per nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni di strutture portuali turistiche che ricadono nella tipologia di cui all’articolo 2, primo comma lettere a) e b) del D.P.R. 2 dicembre 1997 n. 509, è subordinato al rispetto indicazioni contenute nel PTC della Costa con riferimento ai porticcioli turistici ed agli impianti nautici minori”*.

Quanto sopra è confermato anche per le opere di difesa della costa (punto 19 articolo DCR 18/2002).

Ad ulteriore conferma di quanto sopra, la domanda di nuova concessione deve indicare in che modo il richiedente assicuri l’osservanza delle prescrizioni e dei criteri stabiliti negli articoli 8 e 9 del Piano di Utilizzo Regionale (DCR 18/2002: "Elenco documentazione necessaria per richieste di titoli demaniali marittimi").

Appare quindi fondata la tesi per cui, essendo il PUD comunale e le sue varianti propedeutici al rilascio delle concessioni, anche la semplice indicazione di un futuro progetto di uso dell’area demaniale non possa non tener conto delle norme sopra citate.

Non tenendo conto di tali norme, la delibera oggetto dell’atto di diffida realizza una violazione di legge che produce una illegittimità dell’atto ai sensi dell’articolo 21octies della legge 241/1990 e successive modificazioni, secondo il quale è annullabile il provvedimento adottato in violazione di legge. Tale annullabilità, afferma sempre il 21octies, non si rileva solo nel caso che il provvedimento abbia natura vincolata ed il suo contenuto non abbia potuto essere diverso da quello adottato.

Ora risulta chiaramente come il provvedimento di concessione non possa avere natura vincolata né che esistesse alcun vincolo *ex lege* per inserire nell’aggiornamento del PUD in discussione *"la presa d’atto"* in esame. Anzi, al contrario, il Consiglio Comunale avrebbe dovuto rilevare nella delibera n. 01 del 13/02/2012 le contraddizioni della domanda di concessione di riordino dell’area nautica con la normativa elencata in precedenza; non a caso l’aggiornamento del PUD comunale, ex comma 4 articolo 11bis della L.R. 13/1999 deve comunque rispettare i criteri e i parametri previsti per l’approvazione ordinaria del PUD comunale ex comma 3 articolo 11 bis di detta legge regionale.

Risulta quindi assolutamente incongruente rispetto al *thema decidendum* il riferimento alla consolidata giurisprudenza effettuato dalla delibera in esame dove si afferma: *“nelle more della definizione del procedimento ex D.P.R. 509/97 avviato nel 2012” è stata inserita di concerto con gli uffici regionali per sola presa d’atto della pendenza del procedimento relativo al “Progetto preliminare di razionalizzazione dell’area di Vallesanta nei comuni di Levanto e Bonassola” avviato nel 2012, che, tuttavia, non è oggetto della presente variante”*.

Dal complesso degli atti, in primo luogo la delibera n.4 del 18/02/2017, risultano vizi determinati proprio dalla contraddizione tra la documentazione in itinere ed il rispetto delle norme citate in precedenza. L’inserimento in delibera della *“presa d’atto”* costituisce una forzatura procedimentale non prevista dalla legge che può solo produrre contenziosi futuri e favorire una interpretazione di diritti di prelazione del proponente il progetto non suffragati da alcun dettato normativo. Sono proprio i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato l’adozione della delibera n. 01 del 13/02/2012 ad essere in contrasto con la normativa sopra esaminata.

Quindi il Comune avrebbe dovuto, come peraltro richiesto da diffida presentata il 23/03/2017, annullare d’ufficio la delibera n. 4 del 18/02/2017 in quanto illegittima per i motivi sopra esaminati: l’illegittimità di questa delibera produce una illegittimità derivata della delibera in esame.

*Levanto, 17 aprile 2017.*

**Comitato Vallesanta (Paolo Bertolotto e Giacomo Campodonico)**

**Legambiente - La Spezia (Stefano Sarti)**